



DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO

Via Carlo Del Balzo, 81 – 83100 Avellino

Tel. (0825) 31087

Fax (0825) 780011

Sito Internet: www.figcivellino.it
e-mail: segreteria@figcavellino.it

Stagione Sportiva 2007/2008

Comunicato Ufficiale n. 35 del 12 giugno 2008

Comunicazioni del Comitato Regionale Campania

BENEMERENZE 2007/2008 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si comunicano, di seguito, i dirigenti di società campane, operanti nell'ambito di questo Comitato, che – su proposta del C.R. Campania – sono stati insigniti della benemerenda della L.N.D., consegnata dal Presidente della F.I.G.C., dott. Giancarlo Abate, e dal Presidente della L.N.D., rag. Carlo Tavecchio, sabato 24 maggio u.s., presso la sala convegni dell'Hotel Hilton Rome:

PREMIO PER DIRIGENTI DI SOCIETÀ CON ALMENO VENTI ANNI DI ATTIVITÀ

♂ Gerardo De Cesare (*)	A.S. Falchi Rossi;
♂ Giulio Santosuosso	A.C.D. San Francesco;
♂ Giuseppe Farina	A.S.D. Dugenta;
♂ Alessandro Rossi	G.S. Casale di Teano;
♂ Giuseppe Milano	U.S. Summa Rionale Trieste;
♂ Pietro Di Scola	A.S.D. Pol. S. Maria.

(*) riconoscimento conferito alla memoria

Il Comitato Regionale Campania, a nome di tutte le società, esprime profonda soddisfazione, compiacimento e congratulazioni ai dirigenti premiati.

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE

TRASFERIMENTI DI SEDE

FUSIONI E SCISSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ

Le istanze, di cui all'epigrafe, con la documentazione in unico originale ed integrale fotocopia, corredate dal rispettivo **modello in carta autocopiante (disponibile dal 3 giugno u.s. presso il C.R. Campania e presso le Delegazioni Provinciali che ne fanno parte)**, debitamente compilato, timbrato e sottoscritto, dovranno **pervenire** al C.R. Campania **entro e non oltre le ore 18.00 di martedì 24 giugno p.v.**, per la trasmissione d'ufficio, nei termini fissati, al Presidente Federale. Esse saranno depositate a mano al C.R. Campania e non rimesse direttamente alla L.N.D. e / o alla F.I.G.C., essendo prescritto il preventivo parere del Comitato di appartenenza.

Si richiama, inoltre, l'attenzione delle società sul Comunicato Ufficiale n. 163/A del 30 aprile 2004 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 81 del 20 maggio 2004, sul quale è stata introdotta la modifica dell'art. 18 delle N.O.I.F., secondo il quale, in ambito dilettantistico e di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, il trasferimento di sede di una società in altro comune è consentita a condizione che il Comune di destinazione sia confinante con quello di provenienza della società.

Inoltre, si ribadisce che, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 20, comma 2, delle N.O.I.F., **le delibere delle società inerenti la fusione o la scissione debbono prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione del Presidente Federale.**

Di seguito, si pubblicano gli artt. 17, 18 e 20 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.):

Art. 17

Denominazione sociale

1. La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.

2. Il mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. **All'istanza vanno allegati in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi.** Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.

3. Per la lega Professionisti Serie C è ammessa l'integrazione della denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.

Art. 18

Sede sociale

1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione.

2. Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è condizionato ai requisiti, alle procedure ed ai termini **stabiliti** per le fusioni dal successivo art. 20, **salvo quanto previsto dal comma 3.**

3. **In ambito dilettantistico e di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, il trasferimento di sede in altro Comune è consentito a condizione che il Comune di destinazione sia confinante con quello di provenienza della Società.**

Art. 20

Fusioni — Scissioni — Conferimenti d'Azienda

1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.

2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

3. **Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.**

Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, debbono essere
F.I.G.C. L.N.D.- Delegazione Provinciale Avellino - C.U. n 35 del 12 giugno 2008- pagina 534

presentate entro il 5 luglio di ogni anno.

Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno.

Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti e, nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.

5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima.

In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa.

In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.

6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione

mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.

7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:

a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate

alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;

b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico — giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;

c) tra società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.

Trasformazione in società di capitali

Si rimanda alla Circolare n. 24 del 18 maggio 2007 della L.N.D., in visione presso la Delegazione Provinciale di Avellino.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE E FASE REGIONALE COPPA ITALIA DILETTANTI

CAMPIONATO JUNIORES (O DI ATTIVITÀ MISTA) DI CALCIO A UNDICI E DI CALCIO A CINQUE

Come già preannunciato fin dalla scorsa stagione sportiva (C.U. n. 109 del 7 giugno 2007, pag. 2691, più volte ribadito nei Comunicati Ufficiali successivi), in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. n. 77 del 30 gennaio 2004 e C.U. n. 107 del 28 aprile 2005), in ordine all'impiego dei **giovani calciatori da utilizzare per la stagione sportive 2008/2009**, il Consiglio

Direttivo del C.R. Campania (avvalendosi della facoltà concessa ai Comitati e Divisioni di prevedere disposizioni aggiuntive a quelle deliberate nel corso del C.D. medesimo), ha deliberato che:

per la stagione sportiva 2008/2009 sarà fatto obbligo, per le attività di cui all'epigrafe e con le medesime modalità dei precedenti anni sportivi, di impiegare calciatori giovani almeno come segue:

Coppa Italia Dilettanti – fase regionale	Eccellenza	Promozione
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1990	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1990	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1990
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1989	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1989	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1989
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1988	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1988	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1988

Si preannuncia fin d'ora che, per la stagione sportiva 2009/2010, sarà fatto obbligo, per le attività di cui innanzi e con le medesime modalità, di impiegare almeno tre calciatori giovani (uno del 1989, uno del 1990 ed uno del 1991).

Negli altri Campionati 2008/2009, organizzati nell'ambito del C.R. Campania, non esclusi quelli di Calcio a 5, non è stato previsto alcun vincolo in ordine alla partecipazione di calciatori giovani.

Per il Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista) 2008/2009 saranno osservati i limiti di età e l'impiego di calciatori "fuori quota", così come saranno deliberati dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti. In via di previsione, i limiti saranno conformi a quelli delle decorse stagioni sportive, con l'ovvio slittamento di un anno.

SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO

Si pubblica, di seguito, l'art. 32 bis N.O.I.F. Art. 32 bis - ("Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza"):

1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter.

2. **LE ISTANZE, DA INVIARE, A PENA DI DECADENZA, NEL PERIODO RICOMPRESO TRA IL 15 GIUGNO ED IL 15 LUGLIO DI CIASCUN ANNO**, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma **dovranno pervenire al Comitato** o alla Divisione di appartenenza **entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno**. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di sette giorni dalla pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente art. 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

Per l'applicazione dell'art. 32 bis delle N.O.I.F., consultare la Circolare del del 20 maggio 2003 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania, dalla quale si evince che "I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi dell'art. 32 bis – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale".

Quindi gli stessi calciatori dovranno comunque provvedere al rinnovo del proprio tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.

Alle istanze inviate al C.R. Campania, a mezzo raccomandata, dovrà essere allegata la ricevuta, in originale, della raccomandata (o del telegramma) inviata alla società di appartenenza.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROV. AVELLINO

Risultati Gare

CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA

RITARDI GARE DEL 13/04/2008

RINASCITA MARZANESE - SPARTACO ROTONDI 1-1

RITARDI GARE DEL 25/05/2008

REAL CASTELFRANCI - TORRICELLA NP

RITARDI GARE DEL 1/06/2008

C. OLIVA PASSO ECLANO - ZUNGOLESE 2-4

Giustizia Sportiva

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Vincenzo Festa, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Antonio Ruggiero, nella seduta del 11/06/2008, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Gare del campionato Terza categoria Avellino

Delibere del Giudice Sportivo

ISTANZA G. G. BANZANO GARA G. G. BANZANO / GIOV. CONTRADA DEL 24/05/2008

Il G.S., letta l'istanza della soc. G. G. Banzano intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda inflitta alla stessa per assenza della F.P., di cui al C.U. n° 33 del 29/05/2008 pag. 524, visti gli atti ufficiali di gara, svolti gli opportuni accertamenti, rileva che la suddetta soc. ha consegnato al d.d.g., prima dell'inizio della gara la richiesta avanzata all'organo di F.P. Per tali motivi

DELIBERA

Di accogliere l'istanza di revoca dell'ammenda pubblicata con il C.U. n° 33 del 29/05/2008.

Provvedimenti Disciplinari

GARE DEL 13/ 4/2008

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

ADDEO SAVERIO (RINASCITA MARZANESE)

AMMONIZIONE II infr

FERRARO ASSUNTINO (SPARTACO ROTONDI)

GARE DEL 1/ 6/2008

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

SCHENA EMILIANO
TAMMARO DOMENICO

(CLAUDIO OLIVA PASSOECLANO)
(CLAUDIO OLIVA PASSOECLANO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XIII infr

URCIUOLI DOMENICO

(CLAUDIO OLIVA PASSOECLANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

NISCO ANTONIO

(ZUNGOLI A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

TAMMARO DOMENICO

(CLAUDIO OLIVA PASSOECLANO)

AMMONIZIONE II infr

CAPONE GIUSEPPE

(CLAUDIO OLIVA PASSOECLANO)

AMMONIZIONE I infr

ADDONIZIO GIUSEPPE

(CLAUDIO OLIVA PASSOECLANO)

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Avellino il 12 giugno 2008

**Il Segretario
Giuseppe Della Rocca**

**Il Delegato
Michele Salza**